



Città di Luni

ORIGINALE

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Deliberazione della Giunta Comunale n. **148 del 14 settembre 2024**

OGGETTO: MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 - 2026

L'anno duemilaventiquattro, addì quattordici del mese di settembre alle ore 11:00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'appello risultano:

SILVESTRI Alessandro	Sindaco	<b>P</b>	
MARCESINI Massimo	Vice Sindaco	<b>P</b>	
MORETTI Barbara	Assessore	<b>P</b>	
SEBASTIANI Federico	Assessore	<b>P</b>	
DE MASI Patrizia	Assessore	<b>P</b>	

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco BRIGNOLO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro SILVESTRI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

**OGGETTO:** Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024 – 2026.

## LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 26 del 10.11.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione 2024 – 2026, aggiornato con deliberazione n. 34 del 27.12.2023;
- con deliberazione n. 35 del 27.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024 - 2026;
- con deliberazione n. 3 del 13.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con deliberazione n. 8 del 29.01.2024, la Giunta Comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO) 2024/2026;
- con deliberazione n. 15 del 08.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha variato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con deliberazione n. 9 del 29.04.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2023;
- con deliberazione n. 115 del 10.07.2024, la Giunta Comunale ha modificato la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 -2026;

PREMESSO che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:  
*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- α) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- β) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito*

- d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- χ) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
  - δ) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
  - ε) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
  - φ) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
  - γ) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*
- 2. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*
- 3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

VISTI inoltre:

- l'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:  
“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*

- l'art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo ed al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.*

PRESO ATTO che:

- In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- In data 7 settembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DM 30.06.2022 n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” con il quale è stato approvato l'atteso “Piano-tipo”, con la relativa Guida alla redazione da parte delle amministrazioni pubbliche del “Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il nuovo Regolamento prevede anche le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

RILEVATO che il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti,

stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
- all'art. 2, comma 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*
- all'art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*

CONSIDERATO che il Comune di Luni, alla data del 31/12/2023 aveva meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 8 del 29.01.2024 la Giunta comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;
- con deliberazione n. 115 del 10.07.2024, la Giunta Comunale ha modificato la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 -2026, prevedendo, per far fronte a temporanee ed

eccezionali esigenze, di procedere all'assunzione a tempo determinato (6 mesi con possibilità di proroga) e parziale (15 ore settimanali) di una unità Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – ex categoria giuridica D, con profilo di Assistente sociale;

DATO ATTO che la ricerca della suddetta unità ha dato esito negativo e ritenuto quindi di procedere ad eliminare dalla programmazione del fabbisogno del personale per l'annualità 2024 l'assunzione a tempo determinato (6 mesi con possibilità di proroga) e parziale (15 ore settimanali) di una unità Area dei Funzionari e dell'Elevata;

PREMESSO inoltre che:

- a far data dal 1 Settembre 2024 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il dipendente matricola n. 11 con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, in servizio presso il Settore Servizi Finanziari, Risorse Umane e SUAP, a tempo indeterminato e pieno;
- il dipendente cessato per assunzione in una nuova Amministrazione ha chiesto di avvalersi del diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per il periodo di prova;
- che nelle more di poter ricoprire il posto resosi vacante, mediante una nuova assunzione a tempo indeterminato, si rende necessario sopperire mediante la collaborazione, a tempo parziale, di personale già formato nella materia dello SUAP;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 come modificato dal D.L. 75/2023 convertito in Legge 112/2023, con modificazioni, il quale recita testualmente che “i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gestori servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

RILEVATO che l'obiettivo della succitata norma è quello di assicurare agli enti di ridotte dimensione l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni istituzionali, razionalizzando e valorizzando le risorse umane già presenti nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che questo Comune intende avvalersi, per sopperire alla predetta carenze di personale, della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso in via temporanea alla prestazione lavorativa, a tempo parziale di Istruttori amministrativi, Area Istruttori, già in servizio presso altro ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nelle more della copertura del posto vacante a tempo indeterminato e fino al 31.12.2024;

VERIFICATO che:

- nel caso di ricorso alla procedura ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, Delibera di G.C. n. 48 del 24.11.2023 comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

- l'art. 60 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che prevede che: "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.";
- l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 e s.m.i. prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a partire dal 2014 la Legge 114/2014 (articolo 11, comma 4-bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 141, della Legge 296/2006, ma anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

CONSIDERATO che il costo presunto, per un totale di 12 ore settimanali, di personale con qualifica di Istruttore amministrativo, Area degli Istruttori, a tempo determinato fino al 31.12.2024, è pari ad euro 8.000,00;

DATO ATTO che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 33.301,00
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 8.000,00

RITENUTO inoltre di prevedere per l'anno 2025 l'assunzione di un Istruttore Amministrativo, Area degli istruttori, a tempo pieno e indeterminato;

VERIFICATO, inoltre, che la spesa di personale per l'annualità 2024 derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020;

RITENUTO necessario quindi di modificare la sezione 3.3 del PIAO (allegata alla presente) prevedendo:

- l'eliminazione dalla programmazione del fabbisogno del personale per l'annualità 2024 l'assunzione a tempo determinato (6 mesi con possibilità di proroga) e parziale (15 ore settimanali) di una unità Area dei Funzionari e dell'Elevata prevista con la deliberazione di Giunta n. 115 del 10.07.2024;
- il ricorso in via temporanea, tramite l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311, alla prestazione lavorativa a tempo parziale di Istruttori amministrativi, Area Istruttori (ex C1) già in servizio presso altro ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nelle more della copertura del posto vacante a tempo indeterminato e fino al 31.12.2024;
- per l'annualità 2025 l'assunzione di un Istruttore Amministrativo, Area degli istruttori (ex C1), a tempo pieno e indeterminato;

VISTA la proposta di modifica della scheda 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 allegata al presente atto;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti in merito alla sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024-2026;

VISTI:

- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art 147 bis del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- la competenza della Giunta a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 11 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione n. 132/2022;

Con voti favorevoli unanimi resi e riscontrati in forma palese;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare la sezione 3.3 del PIAO (allegata alla presente) prevedendo:
  - l'eliminazione dalla programmazione del fabbisogno del personale per l'annualità 2024 l'assunzione a tempo determinato (6 mesi con possibilità di proroga) e parziale (15 ore settimanali) di una unità Area dei Funzionari e dell'Elevata prevista con la deliberazione di Giunta n. 115 del 10.07.2024;
  - il ricorso in via temporanea, in base all'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311, alla prestazione lavorativa a tempo parziale di Istruttori amministrativi, Area



Istruttori (ex C1) già in servizio presso altro ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nelle more della copertura del posto vacante a tempo indeterminato e fino al 31.12.2024;

- per l'annualità 2025 l'assunzione di un Istruttore Amministrativo, Area degli istruttori (ex C1), a tempo pieno e indeterminato;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Personale di compiere tutti gli atti finalizzati alla presente modifica;
4. di dare mandato al Responsabile Settore Segreteria di provvedere alla pubblicazione della sezione 3.3 come modificata dalla presente deliberazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario di provvedere alla trasmissione sezione 3.3 come modificata dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

\*\*\*\*\*

E con separata, favorevole e unanime votazione la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.

<p><b>3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale</b></p>	<p>3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente (2023)</p>	<p><b>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:</b></p> <p>TOTALE: n. 36 unità di personale</p> <p><i>di cui:</i></p> <p>n. 36 a tempo indeterminato  n. 0 a tempo determinato  n. 0 a tempo pieno  n. 0 a tempo parziale  n. 0 in convenzione da altro Ente a tempo parziale</p> <p><b>SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO</b></p> <p>n. 11 cat. D (<i>Funzionari ed Elevata Qualificazione</i>)  <i>così articolate:</i>  n. 5 con profilo di Istruttore direttivo amministrativo-contabile  n. 3 con profilo di Istruttore direttivo tecnico  n. 2 con profilo di Istruttore direttivo assistente sociale  n. 1 con profilo di Istruttore direttivo Agente di PM</p> <p>n. 19 cat. C (<i>Istruttori</i>)  <i>così articolate:</i>  n. 9 con profilo di Istruttore amministrativo-contabile  n. 5 con profilo di Istruttore tecnico  n. 5 con profilo di Istruttore agente di PM</p> <p>n. 6 cat. B (<i>Operatori esperti</i>)  <i>così articolate:</i>  n. 3 con profilo di Applicato amministrativo  n. 2 con profilo di Operaio specializzato  n. 1 con profilo di Operaio</p>
---	---	--

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

**a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:**

**a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato**

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,78%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 287.619,41, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 1.878.973,24;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 1.564.442,46 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 1.241.621,00 un incremento, pari al 26%, per Euro 322.821,46);
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo (Allegato b sezione 3.3) allegato alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 322.821,46, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata *Tabella 2* di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 1.564.442,46.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, e i rimborsi di costi del personale dove presenti, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 1.241.621,00 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 322.821,46 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.564.442,46 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 1.538.090,00.

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

#### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo* come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.388.568,42

spesa di personale, ai sensi del comma 557 per l'anno 2024: Euro 1.241.621,00

#### **a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 33.301,00

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 8.000,00

**a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da comunicazioni pervenute dai Responsabili dei Settori agli atti d'ufficio.

**a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si attesta che il Comune di Luni non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

**b) stima del trend delle cessazioni:**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024:

- n. 1 Istruttore amministrativo - ex cat. C (*Istruttori*) – Cessato con ultimo giorno di lavoro 29.2.2024
- n. 1 Istruttore tecnico - ex cat. C (*Istruttori*) – Cessato con ultimo giorno di lavoro 31.01.2024
- n. 1 Istruttore amministrativo - ex cat. C (*Istruttori*) – Cessato con ultimo giorno di lavoro 31.8.2024

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

		<p><b>c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:</b></p> <p>ANNO 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzione di 1 istruttore amministrativo di categoria C (<i>Istruttori</i>) a tempo pieno e indeterminato – assunto dal 01.06.2024</li> <li>• assunzione di 1 istruttore tecnico di categoria C (<i>Istruttori</i>) a tempo pieno e indeterminato – assunto dal 10.06.2024</li> <li>• ricorso, tramite l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311, in via temporanea alla prestazione lavorativa a tempo parziale di Istruttori amministrativi, Area Istruttori (ex C1), già in servizio presso altro ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nelle more della copertura del posto vacante a tempo indeterminato e fino al 31.12.2024</li> </ul> <p>ANNO 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzione di 1 istruttore amministrativo di categoria C (<i>Istruttori</i>) a tempo pieno e indeterminato;</li> </ul> <p>ANNO 2026: al momento non sono programmabili assunzioni;</p> <p><b>d) certificazioni del Revisore dei conti:</b></p> <p>Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo <b>con Verbale n. 1 del 24.01.2024</b>;</p>
	<p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</p>	<p><b>a) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:</b></p> <p>Ritenuto di procedere alla copertura delle posizioni di cui al precedente punto C della sezione 3.3.2 attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzione di 1 istruttore amministrativo di categoria C (<i>Istruttori</i>) a tempo pieno e indeterminato tramite il ricorso a mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs.165/2001 e in alternativa tramite scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità ;</li> </ul>
	<p>3.3.4 Formazione del personale</p>	<p><b>a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:</b></p> <p>L'ambito prioritario riguarda il settore della prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'aggiornamento del personale in base alle nuove modifiche normative.</p>

		<p><b>b) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative:</b> Ai fini della strategia formativa saranno attuati convenzioni o contratti sottoscritti con soggetti specializzati in formazione dei dipendenti delle PA.</p> <p><b>c) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):</b> Per favorire percorsi di studio e specializzazione del personale sono concessi permessi studio nel rispetto dei vincoli contrattuali in materia.</p> <p><b>d) obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riqualificazione e potenziamento delle competenze</li><li>▪ livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti</li></ul> <p>Entrambi gli obiettivi consentono di avere risultati che si riflettono sulla qualità dei servizi offerti agli utenti e cittadini.</p>
--	--	---

**CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020**

COMUNE DI \_\_LUNI\_\_

**Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4**

Popolazione	8.000
Fascia di riferimento	E
Valore 1° soglia	26,9%
Valore 2° soglia	30,9%

**Step 2 - CALCOLO RAPPORTO**

SPESE DI PERSONALE rend 2023		Cod. Piano dei conti integrato		ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	1.591.353,83	U.1.01.00.00.000	anno 2021		8.107.896
Somministrazione		U.1.03.02.12.001	anno 2023		9.429.882
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	anno 2022		<b>8.160.121,38</b>
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003		Media	<b>8.565.966,59</b>
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999	FCDE 2023		1.580.936
	<b>1.591.353,83</b>			TOT	<b>6.985.030,62</b>

**Rapporto**

**22,78%**

**Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA**

Limite teorico massimo	1.878.973,24
Margine	287.619,41

**Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2024 (art. 5)**

Percentuale massima incremento spesa	26,0%
Spesa di personale da rendiconto 2018	1.241.621,00
Incremento utilizzabile per l'anno 2024	322.821,46

**Totale spesa massima anno 2024 1.564.442,46**



## **COMUNE DI LUNI**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

**OGGETTO: Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024 – 2026.**

#### **Visto:**

la richiesta pervenuta con cui si chiede parere – ex art. 239, c. 1 D. Lgs. 267/2000

lo Statuto Comunale

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

l'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022

il DM 30.06.2022 n. 132

che il Comune di Luni, alla data del 31/12/2023 aveva meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale

il D.L. 75/2023 convertito in Legge 112/2023, con modificazioni

l'art. 60 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021

l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 e s.m.i.

la Legge 114/2014 (articolo 11, comma 4-bis)

l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010

l'art. 1, comma 557 della legge 296/2006

la deliberazione n. 26 del 10.11.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione 2024 – 2026, aggiornato con deliberazione n. 34 del 27.12.2023

la deliberazione n. 35 del 27.12.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024 - 2026

la deliberazione n. 3 del 13.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

la deliberazione n. 8 del 29.01.2024, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO) 2024/2026

la deliberazione n. 15 del 08.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha variato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

la deliberazione n. 9 del 29.04.2024 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2023

la deliberazione n. 115 del 10.07.2024, con cui la Giunta Comunale ha modificato la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 -2026 e l'esito negativo della ricerca della relativa unità di personale

che a far data dal 01/09/2024 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il dipendente matricola n. 11, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, in servizio presso il Settore Servizi Finanziari, Risorse Umane e SUAP, a tempo indeterminato e pieno

il costo presunto, per un totale di 12 ore settimanali, di personale con qualifica di Istruttore amministrativo, Area degli Istruttori, a tempo determinato fino al 31.12.2024, pari a € 8.000,00, comparato con il valore della spesa per lavoro flessibile anno 2009, pari a € 33.301,00

che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla proposta programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d. m. 17/03/2020

la proposta di modifica della scheda 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 allegata al proposto atto

la competenza della Giunta a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 11 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione n. 132/2022

che verrà dato mandato al Responsabile del Settore Personale di compiere tutti gli atti finalizzati alla assunzione in servizio della predetta unità di personale

che verrà dato mandato al Responsabile Settore Segreteria di provvedere alla pubblicazione della sezione 3.3 come modificata dalla proposta deliberazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

che verrà dato mandato al Responsabile Settore Finanziario di provvedere alla trasmissione sezione 3.3 come modificata dalla proposta deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

che l'atto verrà dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D Lgs. n. 267/2000

che il dott. Poggi in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto, in data 11 09 2024 con documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. L.vo 82/2005).

accertato ex art. 19, comma 8, Legge 448/2001 che l'atto è compatibile col rispetto del principio di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Nella propria funzione di controllo e di indirizzo ex art. 239, c. 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole circa la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile in ordine alla proposta di Deliberazione in esame

Luni, 12 09 2024

Roberto Maria Benedetti



# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 - 2026

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 12.09.2024

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 12.09.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 del 14/09/2024

OGGETTO: MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 - 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco BRIGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---